

## **Matrimonio-Istruttoria e autocertificazione-CEI 1999**

NOTA  
DELLA PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA  
CIRCA LE ISTRUTTORIE MATRIMONIALI  
E LE NUOVE DISPOSIZIONI CIVILI CONCERNENTI L'AUTOCERTIFICAZIONE

A seguito dell'entrata in vigore nell'ordinamento giuridico italiano delle nuove disposizioni riguardanti l'autocertificazione (DPR 20 ottobre 1998, n. 403) sono pervenute diverse richieste di chiarimenti circa le eventuali conseguenze delle stesse sulla disciplina ecclesiastica, in particolare per quanto attiene all'istruttoria previa alla celebrazione del matrimonio canonico con effetti civili.

Dopo attento esame della normativa civile e tenendo presente la vigente disciplina canonica universale e particolare, la Presidenza della C.E.I., udito il parere della Commissione Episcopale per i problemi giuridici e sentito il Consiglio Episcopale Permanente, precisa quanto segue.

1. La normativa civile sull'autocertificazione ha determinato due novità significative relativamente all'istruttoria matrimoniale:

a) è stato abolito l'obbligo per il cittadino di documentare i propri dati mediante apposita certificazione rilasciata dall'autorità civile competente;

b) i nubendi con la richiesta di pubblicazioni civili redatta dal parroco non presenteranno più alcuna certificazione civile; l'ufficiale di stato civile acquisirà d'ufficio i dati necessari per verificare quelli forniti dagli interessati con l'autocertificazione.

2. La normativa canonica non è stata modificata dalle disposizioni civili in materia di autocertificazione: pertanto rimane immutato per i nubendi l'obbligo di presentare al parroco che esegue l'istruttoria matrimoniale il certificato di battesimo, il certificato di confermazione, il certificato canonico di stato libero (quando è richiesto), il certificato di morte del coniuge per le persone vedove, e altri documenti secondo i singoli casi (cf. C.E.I., Decreto generale sul matrimonio canonico, nn. 6-9).

3. Il carattere peculiare del matrimonio concordatario e le complesse situazioni nelle quali i nubendi possono non infrequentemente essere oggi implicati raccomandano sempre di più di acquisire elementi certi, particolarmente in merito alla libertà di stato degli stessi, fin dall'inizio dell'istruttoria: si pensi, ad esempio, alle unioni civili tra cattolici o ai matrimoni 'legittimi' tra persone non battezzate, ai quali sia seguita una sentenza di divorzio, e alle complicate fattispecie che ne possono derivare.

Il parroco che avvia l'istruttoria matrimoniale richieda perciò ai nubendi la presentazione del certificato contestuale di cittadinanza - residenza - stato civile, in carta semplice, contenente i dati anagrafici e la condizione di stato di ciascun contraente, a maggior tutela degli interessati e del matrimonio che essi intendono celebrare. Infatti, contrariamente a quanto è in facoltà dell'ufficiale di stato civile, il parroco non può richiedere d'ufficio all'anagrafe comunale alcun dato concernente i nubendi, e non è in grado perciò di verificare la correttezza di quelli dichiaratigli dai contraenti.

Questo adempimento si giustifica nella linea di quanto disposto dal n. 6 del Decreto generale sul matrimonio canonico dato dalla C.E.I., il quale stabilisce che 'i documenti da raccogliere e verificare' sono quelli canonici richiamati più sopra 'e altri secondo i singoli casi': considerata la situazione sempre più complessa della società in cui viviamo non è eccessivo avviare

abituamente l'istruttoria con una accurata verifica documentale delle identità e delle condizioni di stato personale.

Si tenga presente che il cittadino ha diritto di ottenere, a richiesta, il certificato contestuale e quindi è da contestare l'eventuale rifiuto dell'ufficio dell'anagrafe di rilasciarlo, richiamando l'osservanza degli artt. 20, 33 e 35 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

Inoltre, ai sensi dell'Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 7, comma 5 della L. 29 dicembre 1990, n. 405 il certificato contestuale deve essere e rilasciato senza alcun onere di bollo (in carta semplice) e con il solo pagamento dei diritti di segreteria nell'attuale misura di £. 500, ai sensi dell'art. 191 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 e dell'art. 27 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 (convertito in L. 26 aprile 1983, n. 131).

4. Se la certificazione rilasciata dal comune qualifica lo stato civile di uno o di entrambi i contraenti non con la dizione 'celibe' o 'nubile' ma con quella 'libero/a di stato', che è attribuita a chi ha contratto un vincolo coniugale civilmente valido successivamente sciolto con sentenza di divorzio, il parroco è tenuto a consultare l'Ordinario diocesano prima di procedere ulteriormente. Se il matrimonio civile, infatti, fosse stato contratto da persone non tenute alla celebrazione secondo la forma canonica, avrebbe determinato un vincolo indissolubile che, nonostante il divorzio, preclude l'ammissione al sacramento del matrimonio per la presenza dell'impedimento di legame (cf. can. 1085). In ogni caso sarebbe da verificare e valutare con cura la vicenda pregressa e l'esistenza in capo a uno o ad ambedue i nubendi di obblighi eventualmente contratti verso altre persone (cf. C.E.I., Decreto generale sul matrimonio canonico, n. 44, 3).

5. Quando si procede a norma dell'art. 13 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e cioè senza la previa richiesta di pubblicazioni al comune, il parroco è tenuto a richiedere comunque ai nubendi l'esibizione di tutti i documenti civili necessari per accertare previamente la possibilità della successiva trascrizione tardiva del matrimonio.

6. Pur essendo consapevoli delle difficoltà che potrà suscitare l'adempimento di queste disposizioni, si confida nell'opera di persuasione che gli E.mi Confratelli eserciteranno nei confronti dei parroci, perché comprendano le motivazioni che le hanno ispirate e le trasmettano ai loro fedeli in modo che siano resi ancora più manifesti il carattere sacro del vincolo coniugale e il valore impegnativo dell'itinerario di preparazione.

Si segnala, peraltro, che è in fase di avanzata elaborazione da parte del Governo un 'Regolamento per la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile', nel quale è previsto il rilascio 'quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge' degli estratti degli atti dello stato civile, senza più la necessità di una previa autorizzazione della Procura della Repubblica, come da vigente disciplina. Ciò permetterà ai nubendi di fornire gli elementi utili per l'istruttoria matrimoniale con certezza ancor più garantita.

Non appena il provvedimento in elaborazione prenderà forma definitiva e sarà entrato in vigore, ne sarà data sollecita comunicazione ai Vescovi diocesani.

Roma, 15 maggio 1999.

#### PRECISAZIONE

L'applicazione delle disposizioni contenute nella Nota della Presidenza della C.E.I. circa le istruttorie matrimoniali e le nuove disposizioni civili concernenti l'autocertificazione, pubblicata il 15 maggio 1999, ha fatto emergere l'esistenza di prassi diverse negli uffici comunali e

circostrizionali dell'anagrafe in ordine alle modalità di rilascio del certificato contestuale di residenza, cittadinanza e stato civile.

In relazione a ciò sono giunte agli Uffici della Segreteria Generale diverse richieste di precisazioni per evitare ai fedeli disagi e disparità di trattamento.

Tenendo conto che l'attuale fase di incertezza dovrebbe concludersi entro pochi mesi con l'entrata in vigore di un decreto del Presidente della Repubblica concernente un Regolamento per la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui è già iniziato l'iter di elaborazione, non sembra opportuno creare tensioni o conflitti con gli uffici comunali, né richiedere interventi dell'autorità amministrativa centrale.

Permanendo questo stato di cose, e fino a ulteriori determinazioni, ci si attenga perciò a quanto segue:

1. il contenuto e le disposizioni della Nota richiamata conservano il loro valore, che anzi viene ribadito;
2. rimane confermata l'indicazione di richiedere a tutti i nubendi la presentazione del certificato contestuale di residenza, cittadinanza e stato civile;
3. i fedeli hanno il diritto di ottenere il rilascio di tale certificato;
4. il certificato contestuale dovrebbe essere rilasciato in carta libera, cioè esente da bollo; se però l'ufficio comunale competente esige il pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del certificato, si ottemperi alla richiesta.

Confido nella comprensione degli E.mi Confratelli nell'Episcopato e nella fattiva collaborazione degli uffici di curia e dei parroci.

Roma, 23 giugno 1999

+ Ennio Antonelli  
Segretario Generale

N.B. - La presente Precisazione sia portata a conoscenza degli uffici di Curia per gli adempimenti di loro competenza.